

Rep. atti pubblici n. 142

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA PRESSO
L'OPERA ARMIDA BARELLI DI ROVERETO.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di novembre in Rovereto - Via Tommaseo n. 5, sede della Comunità della Vallagarina, avanti a me dott. ALESSANDRO MORANDI - Segretario Generale della Comunità della Vallagarina - rogante questo atto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 della L.R. 4.1.1993 n. 1, art. 40 della L.R. 5.03.1993 n. 4 e s.m., applicabile per il rinvio disposto dall'art. 14 –punto 7 – della L.P. 16.06.2006 n. 3, in possesso di firma digitale, sono personalmente comparsi:

- Danilo Gerola nato a Rovereto il 12.4.1958, domiciliato per l'incarico in Rovereto - Via N. Tommaseo n. 5, presso la sede della Comunità della Vallagarina, codice fiscale 94037350223, in possesso di firma digitale, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della stessa nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali e Contratti;
- Bernardo Zanoner, nato a Predazzo (TN) il 13.02.1965, domiciliato per l'incarico presso l'Opera Armida Barelli di Rovereto – via Setaioli, n. 5, in possesso di firma digitale, il quale, in qualità di Direttore, interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del proprio ente, codice fiscale e partita IVA 00341350221.

I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto e rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

ART. 1 – La Comunità affida all'Opera A. Barelli che accetta, il servizio di gestione

della mensa scolastica sita nella sede di via Setaioli n. 5 – Rovereto, destinata agli studenti e convittori frequentanti la scuola.

ART. 2 – La convenzione ha validità per l'intero anno scolastico 2019/2020.

ART. 3 – L'Opera A. Barelli sarà il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nel servizio. L'Opera provvede a proprie spese all'assunzione del personale necessario al funzionamento della mensa. L'Opera si impegna inoltre all'osservanza delle leggi e dei contratti collettivi applicabili al lavoro del predetto personale. L'Opera provvede all'approvvigionamento delle derrate alimentari ed al loro stoccaggio nei magazzini della mensa assumendo il rischio del loro deterioramento. L'Opera dichiara idonei i magazzini ed i frigoriferi per la conservazione delle derrate alimentari. L'Opera curerà che tutto il personale addetto alla confezione e distribuzione dei cibi, porti cuffie e grembiuli e sia in regola con quanto disposto dalle vigenti leggi igienico-sanitarie. La confezione delle vivande preparate dall'Opera si conformerà alle norme in uso presso ristoranti aziendali, collegi, tavole calde, mense di collettività e simili.

In particolare, oltre al pane e coperto, dovrà essere data possibilità di scelta del primo piatto, del secondo piatto, del contorno e della frutta, fra i piatti proposti dal menù giornaliero e in quantità adeguata alla persona adulta.

Sarà facoltà degli utenti poter avere porzioni più abbondanti e comunque senza limiti sui primi, contorni e pane.

ART. 4 - I locali e le attrezzature della mensa scolastica di proprietà dell'Opera, saranno messi dallo stesso a disposizione della mensa scolastica con l'obbligo di usufruirne per la confezione e la distribuzione dei pasti. La confezione dei cibi dovrà avvenire in giornata con l'esclusione dell'utilizzo di vivande precotte, preconfezionate e surgelate. Rotture, guasti e perdite del vasellame frangibile ed infrangibile saranno

a carico dell'Opera. L'Opera si farà carico di ogni spesa derivante dal rinnovo delle varie attrezzature di cucina e sala in funzione delle necessità derivanti dal normale logorio d'uso e dall'eventuale incremento del numero degli utenti. L'Opera si farà altresì carico di ogni altra spesa derivante dalla fornitura del riscaldamento, acqua, luce, energia elettrica e del combustibile di cucina per la mensa stessa.

ART. 5 - I locali, le attrezzature di cucina e di sala dovranno essere mantenuti in perfetto stato di pulizia e cura ed a spese dell'Opera.

La manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature sarà a carico dell'Opera. La stessa provvederà a sue spese alla rimozione ed al successivo trasporto dei rifiuti e degli imballaggi, nonché alle necessarie opere igieniche di disinfezione e disinfestazione dei locali cucina, sala e magazzini. L'ingresso nei locali della cucina, dei magazzini e dei frigoriferi è riservato al personale dell'Opera addetto al servizio.

Avranno inoltre libero accesso gli incaricati dalla Comunità, purché in possesso del libretto sanitario e di quanto disposto dalle vigenti leggi igienico-sanitarie. I buoni pasto a mani dello Studentato costituiranno titolo per il pagamento da parte della Comunità del numero dei pasti corrispondenti. Per consentire alla Comunità un esatto controllo dei buoni pasto ritirati giornalmente agli utenti, lo Studentato li consegnerà ad un incaricato della Comunità contro il rilascio della relativa ricevuta.

ART. 6 – L'Opera non potrà pretendere alcun corrispettivo per i pasti non consumati.

ART. 7 - La mensa scolastica rimarrà aperta agli utenti per il pasto di mezzogiorno secondo le esigenze d'orario derivanti dalle lezioni e per gli studenti convittori anche per il pasto serale.

ART. 8 - Il corrispettivo dovuto all'Opera è di Euro 7,02 (sette/02), più I.V.A., per ogni pasto consumato dagli alunni frequentanti le scuole medie superiori. Il pagamento delle competenze all'Opera si intende a 60 (sessanta) giorni dalla data di

ricevimento della fattura.

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m. verrà operata la ritenuta dello 0,50 % (zerovirgocinquantapercento) sull'importo netto dei corrispettivi che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e regolarità contributiva.

ART. 9 - All'atto della stipulazione della presente convenzione la mensa verrà coperta da adeguata polizza di responsabilità civile verso terzi a cura ed a spese dell'Opera. Le eventuali spese di registrazione connesse a questa convenzione sono a carico dell'Opera. Tutte le modifiche a una o più clausole del presente convenzione dovranno essere oggetto di accordo scritto controfirmato dalle parti. Ai sensi e per gli effetti degli atti 1341 e 1342 C.C. viene dichiarato di aver letto ed esaminato tutte le clausole contrattuali.

ART. 10 - L'Amministrazione della Comunità si riserva la facoltà di recedere dal presente rapporto di convenzione nel caso si verifichi una considerevole diminuzione dell'utenza al servizio di mensa o nel caso di gravi inadempienze contrattuali.

ART. 11 - Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, ivi compresi i diritti di cui alla L. 604/1962, sono a totale carico dell'Opera A. Barelli di Rovereto.

ART. 12 - A garanzia degli obblighi assunti l'Opera ha effettuato il deposito spese contrattuali e prestata la cauzione definitiva pari al 5% (cinquepercento) dell'importo complessivo netto di appalto riferito al numero complessivo dei pasti. Ai soli fini di cui agli artt. 11 e 12 si dichiara il valore del presente atto in € 329.833,65 (trecentoventinovemilaottocentotrentatre/65) più IVA.

ART. 13 – L'Opera assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 14 – L'Opera, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità della Vallagarina che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti della medesima Opera nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Opera, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Vallagarina, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine l'affidataria dà atto che l'Amministrazione le ha consegnato, ai sensi del Codice di Comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Opera, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Opera il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da persona di mia fiducia mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti

informatici su n. 6 pagine a video ed è stato da me letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono in forma digitale.

Art. 15 - L'Opera assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante la vigenza della convenzione saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché senza il permesso della Comunità della Vallagarina e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dalla Comunità della Vallagarina se non per gli scopi connessi con l'incarico.

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, l'Opera assume la qualifica di Responsabile del trattamento, e dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento del servizio affidato sono dati personali (anche sensibili e giudiziari) e, come tali, soggetti all'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali. Inoltre l'Opera assicura che i dati saranno trattati esclusivamente nello svolgimento del servizio affidato e in maniera legittima specie per i profili della sicurezza e della comunicazione a soggetti esterni.

La Comunità della Vallagarina, quale Titolare del trattamento, provvederà al formale incarico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI - Danilo Gerola

IL DIRETTORE DELL'OPERA ARMIDA BARELLI – Bernardo Zanoner

IL SEGRETARIO GENERALE - dott. Alessandro Morandi